

*Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2003: — 103.300.

◦ **\*21. 196.** (ex 18. 348) Pistone.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rifinanziato, per l'anno 2003, con uno stanziamento di 103.300.000 euro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

◦ **21. 197.** (ex 18. 017) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rifinanziato, per l'anno 2003, con uno stanziamento di 103.300.000 euro.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

◦ **21. 198.** (ex 18. 04 e 18. 010) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Per l'anno 2003 il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni con meno di 5.000 abitanti, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, contributi per le rate di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per un importo massimo di 50 mila euro per ogni comune.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 199.** (ex 18. 360) Alberto Giorgetti, Briguglio, Bocchino, Landolfi.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Per l'anno 2003, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni situati nelle regioni di cui all'obiettivo 1 dell'intervento comunitario, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, contributi per le rate di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, per un importo massimo di 50 mila euro per ogni comune.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**21. 200.** (ex 18. 359) Alberto Giorgetti, Briguglio, Bocchino, Landolfi.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 255, comma 2, sostituire le parole: « in nome e per conto

dell'ente » con le seguenti: « in nome e per conto dello Stato »;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 268-*bis*, introdotto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Ai fini del pagamento di rate di ammortamento relative a mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente dissestato, con oneri a proprio carico, lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dello Stato, in un'unica soluzione, con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente e ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**21. 201.** (ex 18. 399) Coronella, Bocchino.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Il termine per il pagamento delle rate di ammortamento scadute al 31 dicembre 2002, relative a mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da parte di enti dissestati, con oneri a proprio carico, in data successiva a quella di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, è prorogato al 31 dicembre 2005. Sino a tale data non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per le rate di mutuo scadute e non pagate.

**21. 202.** (ex 18. 400) Coronella, Bocchino.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano

in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo antecedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1° gennaio 2000.

**\*21. 203.** (ex 18. 13) Liotta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo antecedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1° gennaio 2000.

**\*21. 204.** (ex 18. 123 e 18. 171) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo antecedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1° gennaio 2000.

**\*21. 205.** (ex 18. 198) Fioroni, Milana, Lusetti, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Stradiotto, Iannuzzi.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo antecedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1° gennaio 2000.

**\*21. 206.** (ex 18. 271) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo antecedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1° gennaio 2000.

**\*21. 207.** (ex 18. 330) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

**Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.**

◦ **21. 208.** (ex 18. 101) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

**Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

◦ **21. 209.** (ex 18. 200) Lettieri, Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Milana, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.**

◦ **21. 210.** (ex 18. 273) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

- **21. 211.** (ex 18. 325) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. La compensazione con la riduzione dei trasferimenti erariali, nei limiti dell'entrata prevista dall'aliquota di compartecipazione, viene applicata per l'anno 2003 e mantenuta negli anni successivi. Comuni e province, a decorrere dall'anno 2004, concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF. Per i comuni, nella valutazione della nuova aliquota del 6,5 per cento, il dato relativo al gettito deve essere aggiornato, recuperando la valutazione data nel 2002 all'atto dell'introduzione dell'aliquota del 4,5 per cento. Allo stesso modo, nella riduzione compensativa dei trasferimenti deve essere considerata la quota di riduzione per compensazione applicata per l'anno 2002.

- 21. 212.** (ex 18. 288) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

- 21. 213.** (ex 18. 306) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

- **21. 214.** (ex 18. 312) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra -L'Ulivo.**

- **21. 215.** (ex 18. 107 e 18. 115) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di

cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

- **21. 216.** (ex 18. 191) Lusetti, Molinari, Fioroni, Lettieri, Stradiotto, Milana, Ruggeri, Iannuzzi, Meduri.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.**

- **21. 217.** (ex 18. 253) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Il riconoscimento del credito di imposta, come previsto dall'articolo 27, comma 13, della legge 27 dicembre 2001, n. 448, si applica anche ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali anche a carattere industriale.

**Seguono compensazioni del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.**

- 21. 218.** (ex 18. 116) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

14. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificativo dell'articolo 62, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano comunque anche se le deliberazioni istitutive del canone sono state assunte dalle amministrazioni comunali anteriormente alla loro entrata in vigore della predetta norma.

15. Gli enti locali, ove abbiano assunto deliberazioni di modifica delle tariffe di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ai sensi del disposto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono confermare tali deliberazioni o alternativamente avvalersi della tariffa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2001.

- \***21. 219.** (ex 18. 225) Milana.

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

14. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificativo dell'articolo 62, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano comunque anche se le deliberazioni istitutive del canone sono state assunte dalle amministrazioni comunali anteriormente alla loro entrata in vigore della predetta norma.

15. Gli enti locali, ove abbiano assunto deliberazioni di modifica delle tariffe di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ai sensi del disposto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono confermare tali

deliberazioni o alternativamente avvalersi della tariffa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2001.

**\*21. 220.** (ex 18. 284) Lusetti.

*Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

14. All'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, » aggiungere le seguenti parole: « quali ad esempio i canoni ricognitori, il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità di cui al precedente articolo 62 ».

15. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: « canoni di locazione o di concessione », sono aggiunte le seguenti: « afferenti al patrimonio disponibile del comune nonché quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

**21. 221.** (ex 18. 285) Lusetti.

*Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

14. All'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, » aggiungere le seguenti parole: « quali ad esempio i canoni ricognitori, il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità di cui al precedente articolo 62 ».

15. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: « canoni di locazione o di concessione, » sono aggiunte le seguenti: « ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

**21. 222.** (ex 18. 226) Milana.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Le associazioni e i circoli aderenti ad enti di promozione sportiva o ad organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, qualora all'interno delle loro sedi somministrino alimenti e bevande, sono sottoposti ad autorizzazione comunale e devono versare al comune nel cui territorio operano, una quota *una tantum* pari a quella relativa all'affiliazione all'organismo nazionale, e una annuale commisurata al numero dei soci di entità pari a quella che versano agli organismi nazionali predetti. Per ottenere l'autorizzazione comunale non è obbligatoria l'affiliazione. I circoli esistenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono convertire con richiesta al comune, senza il pagamento dell'*una tantum*, la predetta autorizzazione; in mancanza, decadono dalla facoltà di somministrare alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati. I comuni impiegano le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma per iniziative di natura socio-assistenziale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni nuovo circolo che intende somministrare alimenti e bevande ai propri associati, indipendentemente dalla sua affiliazione ad organismi nazionali, deve in ogni caso chiedere l'autorizzazione al comune in cui intende operare.

**21. 223.** (ex 18. 358) (*Nuova formulazione*) Nuvoli, Marras, Vitali, Arnoldi, Antonio Russo, Azzolini.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. L'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è abrogato.

**21. 224.** (ex 18. 361) Mazzoni.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. All'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-*bis*) sono sostituiti dai seguenti:

4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3000 a 4999 abitanti;

4-*bis*) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti«.

**21. 225.** (ex 18. 396) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

**\*21. 226.** (ex 18. 144 e 18. 150) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

**\*21. 227.** (ex 18. 206) Fioroni, Lettieri, Lusetti, Milana, Stradiotto, Molinari, Ruggieri.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

**\*21. 228.** (ex 18. 260) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

**\*21. 229.** (ex 18. 372) Crosetto, Blasi, Patria, Zorzato.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

**\*21. 230.** (ex 18. 338) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

◦ **21. 231.** (ex 18. 111) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: - 50.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

- **21. 232.** (ex 18. 187) Lusetti, Stradiotto, Molinari, Lettieri, Ruggieri, Fioroni, Iannuzzi, Meduri.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: - 50.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

- **21. 233.** (18. 315) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, alla tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: - 50.000.

- **21. 234.** (ex 18. 256) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. All'articolo 70, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La ripartizione tra i comuni viene fatta sulla base dei seguenti criteri: tasso demografico 0-2 anni (nella misura del 50 per cento), tasso di occupazione femminile (nella misura del 20 per cento), tassi disoccupazione femminile (nella misura del 15 per cento), fabbisogno storico secondo il criterio delle liste d'attesa (nella misura del 15 per cento) ».

- 21. 235.** (ex 18. 343) Amici, Leoni, Pisa, Bettini.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Al comma 8 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 100 milioni » e « 50 milioni » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 200 milioni » e « 300 milioni ».

#### **Segue compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo n. 1.**

- 21. 236.** (ex 18. 342) Amici, Leoni, Pisa, Bettini.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Allo scopo di acquisire maggiori entrate mediante il potenziamento dell'attività di accertamento, i comuni possono avvalersi per la redazione e la sottoscrizione, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, del verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati, di lavoratori socialmente utili in servizio nonché dei dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.

**21. 237.** (ex 18. 17. nuova formulazione) Liotta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai lavoratori socialmente utili che prestano servizio presso i comuni nonché dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile ».

**\*21. 238.** (ex 18. 18). Liotta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai lavoratori socialmente utili che prestano servizio presso i

comuni nonché dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile ».

**\*21. 239.** (ex 18. 117) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

14. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente ».

**21. 240.** (ex 18. 12) Liotta.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

1. Gli enti locali che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-**

**Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

◦ **21. 01.** (ex 18. 02 e 18. 08) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**ART. 21-bis.**

1. Gli enti locali che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

◦ **21. 02.** (ex 18. 015) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**ART. 21-bis.**

1. Per lo sviluppo del federalismo fiscale e amministrativo e dei nuovi servizi ai cittadini e alle imprese, le amministrazioni centrali dello Stato, su richiesta delle organizzazioni rappresentative degli enti locali — Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), Unione delle province d'Italia (UPI) e Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) —, debbono fornire i dati contenuti nei loro archivi, relativi ai cittadini, alle imprese e al territorio, alle organizzazioni suddette e a specifici enti locali indicati nella richiesta.

2. La fornitura deve essere consentita anche attraverso collegamento telematico

diretto tra i sistemi informativi delle amministrazioni centrali e i sistemi informativi delle organizzazioni di cui al comma 1 e degli enti locali.

3. I dati devono essere utilizzati per i fini istituzionali degli enti locali e delle loro organizzazioni, per la conoscenza dei cittadini e delle imprese o del territorio su cui l'ente locale ha competenza e per migliorare e promuovere nuovi servizi che l'ente locale deve fornire, nella logica di rappresentare tutta la pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese.

4. La fornitura e il collegamento debbono avvenire senza oneri e debbono essere effettuati entro due mesi dalla richiesta.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreto del ministro competente, a cui è stata presentata la richiesta, di concerto con ANCI, UPI e UNCEM.

**21. 04.** (ex 18. 019) Pennacchi, Grandi, Gasperoni.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**ART. 21-bis.**

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 113. — (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale*). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici di rilevanza industriale con esclusione dell'energia elettrica. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio perseguito, se previsto dalla normativa di settore, l'obiettivo della

separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l'erogazione del servizio.

3. L'erogazione del servizio e la gestione di reti ed infrastrutture sono assicurate da società di capitali individuate attraverso procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle stesse. Il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con decreto i criteri e i limiti per la partecipazione alle gare delle società che direttamente o indirettamente gestiscono a qualunque titolo in Italia o all'estero i servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Queste società possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica bandite nel periodo tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emissione del previsto decreto a condizione che la loro quota, singola o cumulata, non sia di controllo nella nuova società. Sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che correntemente gestiscono servizi pubblici locali in concessione e in conformità al disposto dell'articolo 267 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 dicembre 1931, n. 1175.

4. I rapporti tra gli enti locali e le società di cui al comma 3 sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dagli organi previsti negli statuti degli stessi enti. I contratti assicurano, ove previsto dalla normativa di settore, condizioni non discriminatorie per l'accesso alle reti di terzi erogatori del servizio.

5. Le partecipazioni di controllo degli enti locali nelle società di cui al comma 3 devono essere cedute entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. I servizi di cui al comma 1, attualmente gestiti attraverso aziende speciali, consorzi pubblici o mediante gestioni in economia sono posti a gara entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con lo stesso decreto di cui al punto 1 comma 3 i limiti e le caratteristiche delle quote di partecipazione nelle Società di gestione dei servizi degli enti locali e degli

altri partecipanti che gestiscono a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente in Italia o all'estero servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica.

6. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori.

7. Sono fatte salve le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze, se attribuite con procedure ad evidenza pubblica ovvero ai sensi all'articolo 267 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 dicembre 1931, n. 1175.

8. I trasferimenti di beni mobili e immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituto del presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente alle società private, titolari di servizio pubblico e soggette ad operazioni societarie imposte da normative di settore, è consentito procedere all'adeguamento del valore dei beni e dei diritti, anche mediante rivalutazione, alle medesime condizioni stabilite nel presente articolo.

9. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione dei principi contenuti nel presente articolo.

**21. 06.** (ex 18. 026) Alberto Giorgetti, Saglia.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori », sono aggiunte le seguenti: « le normative regionali in materia »;

b) al comma 2, sono soppresse le parole: « salvo quanto stabilito dal comma 13 »;

c) al comma 4, lettera a), sono premesse le seguenti parole: « di aziende speciali o consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, partecipate dagli stessi enti locali, nonché »;

d) al comma 5, le parole: « da svolgere » sono sostituite dalle seguenti: « può essere affidata direttamente ad aziende speciali di proprietà degli enti locali interessati o a consorzi partecipati dagli enti affidatari, oppure viene svolta »;

e) al comma 5, dopo le parole: « regime di concorrenza », è soppressa la parola « avviene »;

f) al comma 9, sono soppresse le parole: « o delle società di cui al comma 13 »;

g) al comma 11, prima della parola: « società », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « aziende o »;

h) al comma 11, dopo le parole: « capitolati di gara », sono aggiunte le seguenti: « nel caso di affidamento in regime di concorrenza ».

**21. 07.** (ex 18. 025) Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il comma 13 è abrogato.

**21. 08.** (ex 18. 027) Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come sostituito dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle province, secondo l'appartenenza al rispettivo territorio del demanio al quale il canone si riferisce ».

2. A decorrere dall'anno 2003, cessano di avere efficacia le disposizioni che stabiliscono riduzioni di risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni previste dal titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di demanio idrico.

3. A decorrere dall'anno 2003, il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, comma 1, è aumentato di euro 154.938.000, ripartiti fra le regioni a statuto ordinario secondo la misura a ciascuna di esse già spettante per la cessata attribuzione dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico.

*Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia*

e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 154.938;

2004: — 154.938;

2005: — 154.938.

**21. 09.** (ex 18. 01) Scherini, Paniz, Zannetta, Caparini, Guido Dussin, Luciano Dussin, Parolo, Stucchi.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili).*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « La commissione spettante al concessionario per il solo servizio di rendicontazione è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dello 0,5 per cento delle somme riscosse, con un minimo di un euro e un massimo di dieci euro per ogni versamento effettuato dal contribuente »;

b) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « alla riscossione », sono aggiunte le seguenti: « il suddetto contributo non è dovuto dall'ente locale che svolge in proprio l'attività della riscossione e non si avvale dell'anagrafe dei contribuenti ».

**21. 010.** (ex 18. 021) Sergio Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

1. È abrogato l'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

**21. 011.** (ex 18. 029) Folena, Vendola, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

1. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: « inferiori » fino a « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « superiori a tre anni, »;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che la durata massima del periodo transitorio non potrà in ogni caso risultare superiore a cinque anni »;

c) al comma 5, primo periodo, le parole da: « entro » sino a: « presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° gennaio 2004 e per un periodo non superiore a tre anni a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16 »;

d) il comma 9 è abrogato;

e) il comma 11 è abrogato;

f) al comma 16, dopo la parola: « modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « , su proposta del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, »;

g) al comma 16, le parole da: « sei mesi » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2003 ».

2. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è abrogato;

*b)* al comma 4, all'alinea, le parole: « si avvalgono » sono sostituite dalle seguenti: « possono avvalersi »;

*c)* al comma 4, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali al capitale sociale avviene a seguito di gara con procedura ad evidenza pubblica; l'atto costitutivo delle società prevede che l'oggetto sociale consista esclusivamente nelle attività suddette affidate direttamente dagli enti locali »;

*d)* al comma 5, le parole da: « l'erogazione » sino a « titolarità del servizio » sono sostituite dalle seguenti: « L'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza, salvo che tale regime risulti incompatibile con l'obiettivo di assicurare la regolarità, l'accessibilità e l'economicità del servizio stesso nei confronti della generalità degli utenti. Nei casi in cui venga accertata l'impossibilità di assicurare quanto previsto dal precedente periodo, la titolarità del servizio è conferita »;

*e)* il comma 13 è abrogato; conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sono soppresse le parole: « o delle società di cui al comma 13 ».

**21. 012.** (ex 18. 024) Tabacci, D'Agrò.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**ART. 21-bis.**

1. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « cessazione della concessione rilasciata », sono aggiunte le seguenti: « ad impresa privata o società di capitali »;

*b)* al comma 3, sono abrogate la lettera *c)* e la lettera *d)*;

*c)* al comma 5, è abrogato l'ultimo periodo.

*d)* è abrogato il comma 8;

*e)* al comma 9, ultimo periodo, le parole da: « a una società » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « agli stessi enti locali soci »;

*f)* al comma 12, è abrogata la lettera *b)*; conseguentemente, all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comma 2, lettera *e)*, la parola « organizzazione » è sostituita dalle seguenti: « assunzione diretta »;

*g)* al comma 12, lettera *d)*, è abrogato il numero 3); conseguentemente, è abrogato il comma 7-bis dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**21. 013.** (ex 18. 023) Russo Spena, Giordano, Vendola.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**ART. 21-bis.**

1. All'articolo 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, le parole: « comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori ai cinque anni e non superiore ai dieci anni »;

*b)* al comma 5, ultimo periodo, le parole: « entro due anni da tale affidamento » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinque anni da tale affidamento »;

*c)* al comma 8, le parole: « entro il 31 dicembre 2002, trasformano » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare »;

*d)* al comma 9, le parole: « provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge » sono sostituite dalle seguenti: « possono provvedere ad effettuare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

e) al comma 9, ultimo periodo, le parole: « è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 » sono sostituite dalle seguenti: « può essere conferita ad una società avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 ».

**21. 014.** (ex 18. 030) Folena, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

1. I fondi previsti per il 2003 per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, sono destinate prioritariamente al finanziamento dei progetti approvati, inseriti nelle graduatorie ma sospesi per esaurimento delle risorse destinate alla contrazione dei mutui, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

*Conseguentemente, all'articolo 50:*

*alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2003: - 10.000;

*alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (5.2.3.13 -Fondo per la montagna - cap. 7698), apportare la seguente variazione:*

2003: + 10.000.

**21. 015.** (ex 18. 032) Sergio Rossi.

**(A.C. 3200-bis - Sezione 5)**

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 44.

*(Limiti di impegno).*

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

TABELLA 1  
(Articolo 44, comma 1)

	2003	2004	2005	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>				
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 8: Programma di interventi per l'adeguamento della componente aeronavale della Guardia di finanza (7.2.3.4 – cap. 7848) .....	–	15.000	–	2018
Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 – cap. 7080) .....	10.000	–	–	2017
Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di finanza: costruzione di immobili (7.2.3.1 – cap. 7822) .....	–	20.000	–	2023
Legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 – cap. 7366) .....	10.000	–	–	2017
	–	10.000	–	2018
<b>MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>				
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420) .....	–	100.000	–	2018
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>				
Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti (1.2.3.5 – cap. 7090) .....	140	–	–	2017
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	20.140	145.000	–	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA .....	20.140	165.140	165.140	